



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Comune di Cotignola

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 18/05/2020

**OGGETTO: ADOZIONE DELLA MODIFICA ALL' ARTICOLO 6.1.4 DELLE NTA DEL
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEI COMUNI DELL'
UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA AI SENSI DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.**

L'anno duemilaventi (2020) addì diciotto (18) del mese di maggio alle ore 18:45 in Cotignola presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze, a seguito di determinazione del Sindaco e con avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale *in modalità telematica di videoconferenza ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 8 del 17/04/2020.*

Fatto l'appello risultano presenti n. 12 assenti n. 1 Consiglieri come segue:

nr.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	nr.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
01	Sindaco: Piovaccari Luca	X		12	Burattoni Monica	X	
02	Scarpa Giovanni	X		13	Camerani Carla		X
03	Melandri Linda	X					
04	Pietrantoni Davide	X					
05	Mengozzi Laura	X					
06	Zama Benedetta	X					
07	Riolo Sebastiano	X					
08	Mingazzini Matteo	X					
09	Ronconi Donatella	X					
10	Casadio Oriano	X					
11	Costa Primo	X					

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Fabiola Gironella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luca Piovaccari, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: PIETRANTONI DAVIDE, ZAMA BENEDETTA, COSTA PRIMO.

Partecipano in videoconferenza i Consiglieri: Scarpa Giovanni, Melandri Linda, Pietrantoni Davide, Mengozzi Laura, Zama Benedetta, Riolo Sebastiano, Mingazzini Matteo, Ronconi Donatella, Casadio Oriano, Costa Primo e Burattoni Monica.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO: ADOZIONE DELLA MODIFICA ALL'ARTICOLO 6.1.4 DELLE NTA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEI COMUNI DELL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA AI SENSI DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.

Udita la discussione che viene trascritta e allegata alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno firmato in data 10 maggio 2011 la convenzione rep 148 per il conferimento all'Unione stessa delle funzioni relative alla programmazione territoriale (urbanistica, edilizia, ambiente, sismica, progettazione di lavori pubblici), conformemente a quanto deliberato con Delibera Consiglio Unione n. 20 del 21.4.2011;
- l'art. 2 comma 3 della sopra citata convenzione precisa che divengono di competenza dell'Unione le funzioni relative alla programmazione territoriale ivi definite, ad eccezione degli atti di programmazione del territorio che restano di competenza degli organi politici dei singoli Comuni;
- con delibera di Giunta Unione n 69 del 23.05.2013 è stato approvato il nuovo organigramma e funzionigramma dell'Unione che prevede la cancellazione del Settore Programmazione Territoriale e l'assegnazione delle strutture sottostanti all'Area Territorio;
- con delibera di G.U. n. 213 del 21/12/2017 è stata approvata la riorganizzazione dell'Area Territorio dell'Unione con la quale è stata rinominata in "Area Economia e Territorio" e sono state ridefinite la maggior parte delle strutture e dei Servizi dell'Area a decorrere dall'01.01.2018;
- con delibera della Giunta dell'Unione n.8 del 23.01.2020 è stata approvata la riorganizzazione e l'organigramma dell'Ente a decorrere dall'1.02.2020, tra cui l'istituzione delle strutture Area Economia e Territorio/Edilizia e il Servizio Urbanistica/Mobilità ed Energia;

Verificato che:

- i Regolamenti Urbanistici Edilizi (RUE) dei comuni dell'Unione della Bassa Romagna elaborati in forma associata sono stati approvati e divenuti operativi con la pubblicazione sul BUR n°127, il 18/07/2012 per effetto delle singole deliberazioni di Consiglio Comunale ed in particolare per il Comune di Cotignola in conseguenza della delibera n. 26/CC del 17/05/2012;
- a cui hanno fatto seguito successive modifiche riguardanti le seguenti tematiche:
 - aggiornamento allegati;
 - articolo a-14bis della L.R. 20/2000 e l'articolo 8 del DPR 160/2010;
 - stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR);
 - modifiche in attuazione di accordo art.18 L.R. 20/2000;
 - zone di tutela aeroportuale in recepimento del piano di rischio aeroportuale;
 - modifiche riguardanti approvazione di opere pubbliche;tutte recepite nella normativa vigente;

Dopo l'entrata in vigore del RUE sono stati condotti studi e sono emersi elementi fortemente condizionanti le trasformazioni ivi previste, prima non note, rappresentate in particolare:

- dall'approvazione del Piano Regionale di Gestione del Rischio Alluvioni, con

l'individuazione, in particolare, delle aree a pericolosità P2 e P3;
- dalle analisi di microzonazione sismica di terzo livello, che fornisce, per ampie porzioni di territorio un dettaglio del rischio di liquefazione sismica;

Dato atto che:

- la Giunta dell'Unione della Bassa Romagna con delibera n. 178 del 02/11/2017 ha approvato l'indirizzo da proporre ai Comuni finalizzato all'adozione della modifica al regolamento urbanistico edilizio (RUE) dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

- i Comuni dell'Unione, ciascuno con propria delibera di Consiglio Comunale, hanno adottato la modifica al RUE ed in particolare il Comune di Cotignola con delibera n. 51/CC del 13/11/2017 ;

Verificato che durante il percorso di definizione di tale modifica è entrata in vigore la nuova Legge urbanistica regionale n. L.R. 24/2017 che consente comunque, ai sensi dell'art. 4, di concludere i procedimenti di variante agli strumenti urbanistici generali già in corso, con le procedure definite dalla LR 20/2000 e s.m.i.;

Dato atto che i Comuni dell'Unione, ciascuno con propria delibera di Consiglio Comunale, hanno quindi concluso il percorso di modifica al RUE attraverso l'approvazione dei seguenti atti ed in particolare il Comune di Cotignola con delibera n. 22/CC del 25/03/2019 divenuta operativa con la pubblicazione sul BURER n. 120 del 17/04/2019;

Considerato che:

si rende ora necessario ed urgente proporre una modifica al Titolo VI - art. 6.1.4 delle NTA del RUE dei comuni dell'Unione Bassa Romagna, avente ad oggetto "Distanze dalle sedi stradali (D2)", per ammettere la possibilità di mantenere all'interno dei "centri abitati" distanze inferiori a quelle prescritte in ambiti "AUC" nel caso di consolidati allineamenti preesistenti (fermo restando il rispetto delle restanti discipline) e ciò per garantire l'ordinato sviluppo del territorio di quei residuali "lotti" in origine ricompresi all'interno di "lottizzazioni" o strumenti attuativi decaduti, che sono stati riclassificati dagli strumenti sopravvenuti (PSC e RUE);

Considerato inoltre che:

- la già citata LR 24/2017, entrata in vigore in data 1/1/2018, individua una fase transitoria fino al 1/1/2021 e in tale fase dispone che le Amministrazioni Comunali possano adottare atti, come le varianti specifiche alla strumentazione urbanistica vigente anche in adeguamento a leggi o piani generali e settoriali;
- la riforma urbanistica regionale della LR 24/2017 ha previsto l'abrogazione della LR 20/2000, ma così come indicato nella circolare avente ad oggetto "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale", ai sensi dell'art. 79 della Legge stessa le varianti specifiche seguiranno le procedure di approvazione definite dalla LR 20/2000 e s.m.i.;

Valutato che le modifiche relative alle norme di RUE sono apportabili ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017 e seguiranno l'iter previsto dagli artt. 33 e 34 della L.R.20/2000;

Sentito il coordinamento assessori urbanistica in data 12/05/2020;

Vista l'istruttoria del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che la Giunta dell'Unione della Bassa Romagna con delibera n. 63 del 14/05/2020 ha approvato l'indirizzo da proporre ai Comuni, finalizzato all'adozione della modifica al regolamento urbanistico edilizio (RUE) dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Precisato che la presente proposta di modifica al RUE è coerente con gli obiettivi strategici della pianificazione strutturale comunale previsti dal PSC approvato nel 2012 e successive varianti e,

trattandosi di modifica normativa, non comporta variazioni al piano di zonizzazione acustica ne' ad alcun elaborato grafico;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, in quanto trattasi di sola modifica normativa relativa alle distanze stradali;

Vista la Relazione di modifica alle NTA del RUE (Allegato A), allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso;

Verificato che le modifiche alle norme di RUE, che si propongono per l'adozione secondo l'iter procedurale definito dagli artt. 33 e 34 della L.R. n. 20/2000, sono indicate sotto forma di "testo comparato" e di "testo definitivo" (Allegato B), quale parte integrante del presente atto a valere per ogni riferimento di legge;

Ritenuto che la variazione proposta sia ascrivibile al caso previsto dall'Art. 5 comma 5 lettera c) della L.R. 20/2000, incidendo esclusivamente sulle "modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi";

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'adozione della modifica al RUE così come previsto dagli artt. 33 e 34 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;

Visti:

- gli artt. 29, 33 e 34 della L.R. n. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto inoltre:

il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;

la L.R. n. 20, del 24 marzo 2000;

la L.R. n. 24, del 21 dicembre 2017;

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente dell'Area Economia e territorio dell'Unione dei comuni della bassa Romagna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, che si allega e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria né sul patrimonio dell'ente;

Con la seguente votazione avvenuta per appello nominale e con voto trascritto su apposita documentazione conservata agli atti:

Presenti n. 12, votanti n. 12;

Con voti favorevoli n. 12, espressi da n. 12 presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI ADOTTARE la modifica all'articolo 6.1.4 delle NTA del vigente RUE dei comuni dell'Unione Bassa Romagna ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 per le motivazioni in premessa, modifiche meglio descritte nella Relazione di modifica alle NTA del RUE (Allegato A) e redatte sotto forma di "testo comparato" e di "testo definitivo" (Allegato B), allegati entrambi alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale a valere per ogni riferimento di legge;

2) DI DARE ATTO che la modifica adottata verrà depositata e pubblicata seguendo le procedure di cui agli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

3) DI DARE ATTO che il RUE adottato sarà depositato per sessanta giorni dalla pubblicazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione e che entro la scadenza potranno essere formulate proposte e osservazioni;

4) DI DARE ATTO che con l'adozione della modifica al RUE da parte dei singoli consigli comunali entra in vigore il regime di salvaguardia previsto e disciplinato dall'art. 12 della L.R. n. 20/2000.

Ed inoltre;

Attesa l'urgenza di provvedere, al fine di accelerare i tempi di conclusione del procedimento di adozione della modifica del RUE, stante quanto disposto all'art. 4 della L.R. 24/2017 che prevede che le varianti siano adottate entro il termine di 3 anni dalla data di valenza della legge medesima, e pertanto entro e non oltre il 31/12/2020, salvo eventuali deroghe;

Con la seguente votazione avvenuta per appello nominale e con voto trascritto su apposita documentazione conservata agli atti:

Presenti n. 12, votanti n. 12;

Con voti favorevoli n. 12, espressi da n. 12 presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Il presente verbale, letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Piovaccari Luca

Il Segretario Generale

Dott.ssa Fabiola Gironella
